

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 62/2017, nonché della CM 1865 del 10/10/2017, l'ammissione alla classe successiva della scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe può ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

L'ammissione viene deliberata a maggioranza.

NON AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

L'alunno ha superato il massimo delle assenze previste dal D.Lgs n. 62/2017 all'art. 5 commi 1 e 2 (almeno tre/quarti del monte ore annuale personalizzato) secondo le quali l'anno scolastico perde di validità (salvo deroghe approvate dal collegio dei docenti).

L'alunno è incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 così come modificato dal D.P.R. 235 del 2007.

Il Consiglio di Classe **valuterà** la non ammissione dell'alunno agli esami di Stato in presenza di numerose insufficienze lievi (voto 5) e/o insufficienze gravi (voto 4) nelle discipline oggetto di valutazione curricolare secondo quanto segue:

- caso 1

l'alunno ha n. 4 insufficienze molto gravi (voto 4/10);

- caso 2

l'alunno ha n. 5 insufficienze totali di cui almeno uno grave (voto 4/10)

- caso 3

l'alunno ha n. 6 insufficienze lievi (voto 5/10).

La non ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal Consiglio di Classe a maggioranza, dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- carenze nelle abilità fondamentali;
- mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento nonostante l'attivazione da parte dell'istituzione scolastica di specifiche strategie di recupero per il miglioramento dei livelli di apprendimento disciplinari.

- mancati progressi rispetto al livello di partenza apprendimento nonostante l'attivazione da parte dell'istituzione scolastica di specifiche strategie di recupero per il miglioramento dei livelli di apprendimento disciplinari.
- inadeguato livello di maturazione;
- mancato studio sistematico delle discipline;
- scarsi interesse e partecipazione a seguire le lezioni;
- mancanza di impegno.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO con parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Il Consiglio di classe dovrà tenere conto ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato degli alunni con parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline dei seguenti aspetti:

- progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza
- atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico
- continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona volontà
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite parzialmente.

Nel caso in cui sia deliberata l'ammissione, ma una o più valutazioni siano inferiori a 6/10 sul documento di valutazione, o siano state portate a 6 per decisione di consiglio, tale deliberazione dovrà essere adeguatamente riportata nel verbale del consiglio di classe e la famiglia dovrà essere appositamente informata con specifica nota scritta che indichi anche i percorsi di recupero consigliati dai docenti.